

DELIBERAZIONE 12 SETTEMBRE 2013
384/2013/R/GAS

PRECISAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI “SHAH DENIZ II GAS”, DI CUI ALLA PARTE 4 DELLA FINAL JOINT OPINION, RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI ESENZIONE PER IL GASDOTTO TAP

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 settembre 2013

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento 715/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 151/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 151/2012/R/gas) e le allegate *Linee guida per la gestione e l'allocazione della capacità sul gasdotto TAP* (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 254/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 254/2012/R/gas) recante approvazione dell'*Expression of Interest Notice* presentato dalla società TAP AG;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 201, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 78/2013/R/gas) recante “Adozione dell'Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG's Exemption Application, ai sensi del comma 3.4 delle Linee guida dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvate con deliberazione 151/2012/R/gas” (di seguito: Joint Opinion);

- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas) recante “Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione Europea in merito all’ Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG’S Exemption Application, adottata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 78/2013/R/gas” e il relativo Allegato, costituito dalla Parte 4 della Joint Opinion come emendata dalla deliberazione 249/2013R/gas, nel seguito definito *Final Joint Opinion*);
- la decisione della Commissione Europea del 16 maggio 2013, recante “Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC” (prot. Autorità del 23 maggio 2013, n. 019040, di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- la lettera inviata da TAP AG in data 12 agosto 2013, prot. Autorità 0028332/A del 23 agosto 2013 (di seguito: lettera 23 agosto 2013).

CONSIDERATO CHE:

- la società TAP AG ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) istanza di esenzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, con riferimento a un progetto di un nuovo interconnector che attraversi la Grecia e l’Albania (di seguito: gasdotto TAP) e che ciò comporta, ai fini dell’esenzione, la necessità di coinvolgere anche le autorità omologhe all’Autorità (di seguito collettivamente: le Autorità), per la Grecia, la Regulatory Authority for Energy (di seguito: RAE) e per l’Albania l’Enti Rregulatori Energjise (di seguito: ERE);
- l’Autorità, con deliberazione 78/2013/R/gas, ha adottato la *Joint Opinion*, recante il prescritto parere ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti, in merito alla citata istanza presentata dalla società TAP AG;
- con decreto del 13 marzo 2013, il Ministero ha adottato il provvedimento di esenzione che richiama integralmente la *Joint Opinion*, senza alcuna modifica, aggiungendo solo un’ulteriore prescrizione relativa alle misure di promozione alla concorrenza applicabili in Italia;
- con deliberazione 249/2013/R/gas l’Autorità ha adottato le integrazioni richieste da parte della Commissione europea relativamente alla parte 4 della *Joint Opinion* (la parte 4 come emendata dalla deliberazione 249/2013R/gas è di seguito definita *Final Joint Opinion*);
- la *Final Joint Opinion* prevede, al paragrafo 4.1, punto 1, che la capacità iniziale di TAP AG sia riservata al trasporto di gas proveniente dal campo di Shah Deniz II e che qualunque deroga o modifica di tale prescrizione sia oggetto di approvazione preventiva da parte delle Autorità coinvolte;

- la società TAP AG ha richiesto, con lettera 23 agosto 2013, che la definizione di “gas proveniente da Shah Deniz II” sia precisata in modo tale da includere nella stessa anche il gas prodotto da altri campi situati nel territorio dell’Azerbaijan; in particolare la lettera specifica che per territorio dell’Azerbaijan si intende il territorio sovrano, come definito nella costituzione dell’Azerbaijan (Articolo 11), incluso il settore azero del Mar Caspio, dove sono situati i campi di coltivazione di gas;
- tale modifica non risulta né in contrasto con le motivazioni alla base del decreto di esenzione rilasciato dal Ministero a favore di TAP AG né, in particolare, con il criterio di cui al comma 36.1 della Direttiva secondo cui l’investimento in nuova infrastruttura deve, tra le altre cose, rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti;
- la menzionata sicurezza degli approvvigionamenti è, infatti, promossa anche dalla diversificazione delle fonti di provenienza del gas e la modifica proposta da TAP AG con riferimento all’origine del gas trasportato dalla stessa tramite la capacità oggetto di esenzione favorirebbe tale diversificazione consentendo alla medesima infrastruttura di trasportare gas prodotto da vari campi purché situati in territorio azero;
- la medesima modifica è ritenuta accettabile anche dalle altre Autorità nazionali coinvolte, ERE e RAE e sarà adottata tramite opportuni provvedimenti nei rispettivi paesi.

RITENUTO CHE:

- nulla osta ad approvare la richiesta di TAP AG di precisare la definizione di “gas proveniente da Shah Deniz II”, al fine di consentire alla medesima società TAP AG di trasportare il gas prodotto in territorio azero, indipendentemente dallo specifico campo di produzione

DELIBERA

1. nulla osta alla richiesta di TAP AG richiamata in motivazione e, per l’effetto, si prevede che per “Shah Deniz II gas”, di cui alla Parte 4, della *Final Joint Opinion* si intenda “*gas transported through the TAP produced from the gas fields in the territory of the Republic of Azerbaijan and supplied under the relevant Shah Deniz Gas Sales Agreements*”;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a RAE, a ERE, alla società TAP AG e alla Commissione Europea;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni